



REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING DELLA FEDERAZIONE ACI

TUTELA DEL SEGNALANTE E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE O IRREGOLARITÀ

Approvato dal Consiglio Generale dell'ACI il 13 dicembre 2023, recepito dall'Automobile Club Cagliari con deliberazione del Presidente n. 18 del 20 dicembre 2023

INDICE

Art. 1 Definizioni	5
Art. 2 Finalità e oggetto	5
Art. 3 Ambito di applicazione	6
Art. 4 Soggetti tutelati	6
Art. 5 Canali di segnalazione.....	6
Art. 6 Destinatari della segnalazione	7
Art. 7 Oggetto della segnalazione.....	7
Art. 8 Canale interno di segnalazione.....	8
Art. 9 Elementi della segnalazione	8
Art. 10 Gestione della segnalazione	9
Art. 11 Gestione della segnalazione anonima	10
Art. 12 Tutela del segnalante.....	10
Art. 13 Protezione dei dati personali.....	12
Art. 14 Disposizioni finale	12

La legge n. 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha introdotto in Italia l'istituto del Whistleblowing, termine di origine anglosassone che individua il fenomeno volto alla protezione delle persone (cd. whistleblowers) che, nell'ambito del contesto lavorativo, segnalano violazioni e/o illeciti.

In particolare, l'art. 1, comma 51 della legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del decreto legislativo n. 165/2001, prevedendo un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala, nell'interesse dell'integrità della Pubblica Amministrazione, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, impedendo che lo stesso possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

La normativa sul Whistleblowing è stata in seguito potenziata dalla legge n. 179/2017, che, apportando ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 165/2001 e al decreto legislativo n. 231/2001, ha introdotto specifiche misure a tutela dei whistleblowers, quali, ad esempio, l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre "almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante".

Successivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato la Direttiva UE 2019/1937 (c.d. Direttiva Whistleblowing), riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, al fine di creare uno standard minimo per la protezione dei diritti dei whistleblowers in tutti gli stati membri.

Nel 2020, con il "Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001", ANAC ha definito ulteriori disposizioni operative in materia.

L'Italia, infine, ha dato attuazione alla Direttiva Europea 2019/1937 con il decreto legislativo n. 24/2023, che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e dal decreto legislativo n. 231/2001 per il privato.

Tale decreto, ampliando tanto la portata oggettiva (gli illeciti e le violazioni che possono essere oggetto di segnalazioni) che quella soggettiva (ovvero il novero di coloro che possono effettuare la segnalazione), mira a colpire eventuali condotte illegittime avvenute nell'ambito del contesto lavorativo e, conseguentemente, ad assicurare il buon andamento dell'organizzazione sia essa pubblica o privata.

Nel contempo, al fine di incentivare le segnalazioni, il richiamato decreto prevede una lunga serie di tutele, tra le quali si annoverano la tutela della riservatezza del whistleblower e della persona menzionata nella segnalazione, in un bilanciamento assai delicato degli interessi coinvolti e, talvolta, concorrenti.

È appena il caso di evidenziare che quale corollario della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante vi è la sottrazione della segnalazione e della relativa documentazione a qualsiasi diritto di accesso, sia ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013 (accesso civico e accesso civico generalizzato), ma anche ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 (accesso c.d. documentale).

In linea con le previsioni normative vigenti in materia, il presente Regolamento si prefigge lo scopo di fornire all'ACI e alla Federazione indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza del whistleblower.

In un'ottica più ampia, esso vuole essere un contributo alla diffusione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza nell'ambito dell'ACI e della Federazione nonché incentivare le segnalazioni relative a fenomeni corruttivi, tutelando i soggetti che in buona fede segnalano condotte o comportamenti illeciti dei quali siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **“D.Lgs n. 24/2023”**: il Decreto di attuazione della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- **“Linee guida Whistleblowing”**: le Linee guida ANAC approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- **“Persona segnalante” - “Whistleblower”**: la persona fisica che effettua la segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità di cui sia venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **“Persona coinvolta”**: la persona menzionata nella segnalazione a cui è attribuita la condotta illecita o la persona comunque implicata nella violazione;
- **“Segnalazione”**: la comunicazione delle informazioni sulle violazioni presentata attraverso la piattaforma informatizzata “Piattaforma Whistleblowing”;
- **“Contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **“Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”**: il soggetto individuato dall'Organo di indirizzo politico per il presidio dei compiti di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e cui compete la gestione delle segnalazioni di condotte illecite inerenti l'ACI;
- **“Direttori compartimentali”**: i soggetti individuati dal PIAO cui compete, per la Federazione ACI, la gestione delle segnalazioni di condotte illecite relative agli Automobile Club federati;
- **“Custode d'Identità”** soggetto individuato dall'Amministrazione che, su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT ed ai Direttori compartimentali di accedere all'identità del segnalante qualora questi non abbia comunicato la propria identità all'atto della segnalazione;
- **“Piattaforma Whistleblowing”**: la piattaforma informatizzata individuata quale canale di segnalazione interno;
- **“GDPR”**: il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/4/CE;
- **“Codice Privacy”**: il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 2 Finalità e oggetto

1. Il presente Regolamento risponde ai principi enunciati dal D.Lgs n. 24/2023 posti a tutela delle persone (Whistleblowers) che segnalano condotte illecite e/o irregolarità relative a disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI) e degli Automobile Club federati regolarmente costituiti ai sensi dello Statuto ACI (di seguito la Federazione e singolarmente l'Automobile Club).
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, la procedura di presentazione e gestione - attraverso il canale interno di cui all'art. 8 - delle segnalazioni relative alle violazioni di cui i Whistleblowers sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni di condotte illecite e/o irregolarità inerenti l'ACI e la Federazione.

Art. 4 Soggetti tutelati

1. Le tutele previste dal presente Regolamento, in conformità alle disposizioni del D.Lgs n.24/2023, si applicano ai soggetti che possono effettuare le segnalazioni di condotte illecite come di seguito individuati:
 - dipendenti in servizio presso le Strutture dell'ACI o presso un Automobile Club, anche con contratto di lavoro a tempo determinato;
 - dipendenti degli enti di diritto privato sottoposti al controllo dell'ACI o di un Automobile Club;
 - lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ACI o un Automobile Club, sulla base di un rapporto giuridico;
 - lavoratori e collaboratori di fornitori di beni e servizi che svolgono la loro attività presso l'ACI o un Automobile Club o che realizzano opere in favore di questi;
 - volontari e/o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che svolgono la loro attività presso l'ACI o un Automobile Club;
 - soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza dell'ACI o di un Automobile Club.
2. Le tutele previste per i soggetti di cui al precedente comma si applicano anche:
 - quando il rapporto giuridico con l'ACI o l'Automobile Club non è ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o nelle fasi precontrattuali;
 - durante il periodo di prova;
 - quando il rapporto giuridico con l'ACI o l'Automobile Club si è sciolto ove le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Art. 5 Canali di segnalazione

1. La segnalazione delle condotte illecite e/o delle irregolarità è effettuata attraverso il canale interno appositamente istituito dall'ACI in conformità a quanto previsto nel D.Lgs n.24/2023, quale canale per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni.
2. La segnalazione delle condotte illecite e/o delle irregolarità è effettuata anche attraverso il canale esterno istituito, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 24/2023, presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - il canale interno di segnalazione non è attivo;
 - il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la segnalazione potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
 - il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
3. La segnalazione delle condotte illecite può, altresì, essere effettuata mediante divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - il segnalante, a seguito di una segnalazione interna a cui non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge, ha effettuato una segnalazione esterna all'ANAC che, a sua volta, non ha fornito alcun riscontro nei termini previsti;
 - il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC che, tuttavia, non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alla segnalazione entro i termini previsti dalla legge;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente - sulla base di circostanze concrete e informazioni effettivamente acquisibili - che laviolazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possacomportare il rischio di ritorsioni o non avere un'efficace seguito.
4. È fatta salva la facoltà del segnalante di inviare direttamente una denuncia all'Autorità giudiziaria ordinaria e/o contabile.

Art. 6 Destinatari della segnalazione

1. Le segnalazioni di condotte illecite e/o irregolarità potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ACI, effettuate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, sono inviate al RPCT dell'ACI.
2. Le segnalazioni di condotte illecite e/o irregolarità potenzialmente lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità degli Automobile Club federati, effettuate secondo le modalità previste dal presente Regolamento, sono inviate ai Direttori compartimentali escludendo la rispettiva area di competenza e nel rispetto del presidio attribuito secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente Regolamento (All. 1).
3. Le segnalazioni pervenute a soggetti diversi da quelli preposti alla gestione delle stesse, indicati nei commi precedenti, sono comunque considerate "segnalazioni whistleblowing" solo qualora il segnalante dichiari espressamente di volersi avvalere del sistema di tutele previsto dal D.Lgs n. 24/2023, ovvero, tale volontà sia comunque desumibile dal contesto della comunicazione. In tali casi, le segnalazioni devono essere trasmesse al RPCT dell'ACI o ai Direttori compartimentali entro sette (7) giorni dal ricevimento dandone contestuale notizia al segnalante.

Art. 7 Oggetto della segnalazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle segnalazioni relative alle violazioni concernenti:
 - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali nonché le infrazioni delle previsioni dettate dal codice di comportamento o dal codice etico adottati dall'ACI e dagli Automobile Club federati;
 - condotte illecite relative ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione (MOGC231) previsti nel citato decreto;
 - irregolarità che possono costituire "elementi concreti/sintomatici" tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal D.Lgs 24/2023;
 - condotte volte ad occultare le violazioni di cui ai precedenti punti;
 - comportamenti che non hanno ancora concretizzato un illecito ma che il segnalante ritiene ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti.
2. Non possono essere oggetto di segnalazione:
 - le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro o di collaborazione ivi compreso il rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate (a titolo esemplificativo sono escluse le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, conflitti

- interpersonali con altri lavoratori o con i superiori gerarchici);
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate dagli atti dell'Unione europea o nazionali che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (a titolo esemplificativo Procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato, protezione dei segnalanti nell'ambito degli enti creditizi);
 - le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 - le segnalazioni fondate su meri sospetti e voci.
3. In ogni caso, gli illeciti segnalati devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza, anche in modo casuale, in virtù dell'ufficio rivestito o dell'attività lavorativa o professionale svolta a vantaggio dell'ACI o di un Automobile Club. Non è, peraltro, necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e/o dell'autore degli stessi, essendo, invece, sufficiente che abbia ragionevoli motivi per ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato, sulla base delle circostanze di fatto e delle informazioni in suo possesso.

Art. 8 Canale interno di segnalazione

1. Per la trasmissione e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite e/o irregolarità, l'ACI ha istituito un canale interno che consente di effettuare le segnalazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica "Whistleblowing".
2. La piattaforma è accessibile dal Sito web istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club (sezione "Amministrazione Trasparente" / sottosezione "Altri Contenuti" / "Prevenzione della Corruzione" / "Whistleblowing") ed è raggiungibile da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone).
3. La piattaforma è protetta con sistemi crittografici che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e degli altri soggetti eventualmente menzionati nelle segnalazioni, nonché del contenuto delle stesse e della relativa documentazione allegata. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni fase della procedura e tutte le informazioni sono accessibili esclusivamente ai soggetti segnalanti e ai destinatari delle segnalazioni.
4. Per la trasmissione della segnalazione di una condotta illecita e/o irregolarità, il segnalante deve compilare le maschere presenti sull'applicativo Whistleblowing fornendo tutte le informazioni necessarie per la gestione della stessa. Una volta inviata la segnalazione, la procedura informatizzata rilascia al segnalante un avviso di ricevimento e genera un codice univoco di identificazione (Key code). Tale codice consente al segnalante di accedere in qualunque momento alla piattaforma al fine di: a) verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria; b) integrare la segnalazione con informazioni aggiuntive; c) dialogare, anche in forma anonima, con il RPCT, ovvero con i Direttori compartimentali, per eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza la necessità di fornire contatti personali.
5. Qualora il segnalante abbia scelto di rendere nota la propria identità, i relativi dati confluiscono in una sezione separata della piattaforma oscurata anche al RPCT dell'ACI o ai Direttori compartimentali per le segnalazioni relative alla Federazione. L'accesso ai dati identificativi del segnalante può essere formalmente autorizzato dal Custode dell'Identità ove ciò sia necessario all'attività di verifica previa richiesta motivata ed esplicita. L'applicativo Whistleblowing traccia il momento in cui vengono sbloccati i dati identificativi.

Art. 9 Elementi della segnalazione

1. La segnalazione delle condotte illecite e/o irregolarità deve essere il più possibile

circostanziata al fine di consentire al RPCT dell'ACI, o ai Direttori compartimentali, di acquisire ogni elemento utile per effettuare verifiche, accertamenti e valutazioni sulla fondatezza dei fatti segnalati.

2. In particolare, la segnalazione deve contenere almeno:
 - le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto della segnalazione;
 - la descrizione dettagliata dei fatti;
 - le generalità degli autori delle violazioni e/o irregolarità segnalate e degli eventuali altri soggetti coinvolti o potenzialmente a conoscenza dei fatti segnalati, ovvero ogni altro elemento utile alla identificazione di tali soggetti.

Il segnalante può scegliere se rendere note le proprie generalità o utilizzare la procedura di segnalazione mantenendo l'anonimato.

3. La segnalazione deve, inoltre, contenere ogni altra informazione o documento nella disponibilità del segnalante che possa confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Peraltro, qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT dell'ACI o i Direttori compartimentali possono chiedere al segnalante di fornire elementi integrativi sempre tramite il canale interno dedicato.

Art. 10 Gestione della segnalazione

1. Acquisita la segnalazione di condotta illecita e/o irregolare attraverso la piattaforma informatica "Whistleblowing", il RPCT dell'ACI, o i Direttori compartimentali, entro 15 giorni (lavorativi) dalla ricezione della stessa, effettuano una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta al fine di valutarne l'ammissibilità quale "segnalazione di whistleblowing".
2. Verificata l'ammissibilità della segnalazione, il RPCT dell'ACI o i Direttori compartimentali avviano l'istruttoria interna sulle condotte denunciate e sui fatti descritti nella segnalazione effettuando ogni attività ritenuta utile a considerarne la fondatezza, ivi compresa l'audizione di terze persone che possono riferire sui fatti segnalati. A tali soggetti non viene trasmessa la segnalazione, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte e, se del caso, stralci della segnalazione avendo cura di non compromettere la tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti menzionati nella segnalazione.
3. Nello svolgimento dell'istruttoria interna, il RPCT dell'ACI e i Direttori compartimentali possono avvalersi del supporto di altre Strutture dell'Ente e dell'Automobile Club per l'acquisizione di atti e documenti, adottando tutte le misure necessarie alla tutela dell'identità del segnalante e del segnalato, e possono, altresì, richiedere al whistleblower chiarimenti, documenti o ulteriori informazioni tramite il canale di segnalazione interno. La metodologia da impiegare nello svolgimento dell'attività di verifica è valutata, di volta in volta, individuando la tecnica ritenuta più efficace, considerata la natura dell'evento e le circostanze in cui si è verificato. Le verifiche possono essere eseguite, a titolo esemplificativo, mediante: analisi documentali, interviste, somministrazione di questionari, ricerca di informazioni su database pubblici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
4. In ogni caso, il RPCT dell'ACI e i Direttori compartimentali per le segnalazioni inerenti la Federazione, non possono accertare le responsabilità individuali, né sottoporre a controlli di legittimità o di merito gli atti e i provvedimenti oggetto di segnalazione adottati dall'ACI o dagli Automobile Club.
5. L'istruttoria interna sulla segnalazione deve concludersi entro 60 giorni lavorativi e al segnalante deve essere data notizia della conclusione e degli esiti della stessa.
6. Qualora, all'esito dell'istruttoria, la segnalazione risulti fondata, il RPCT dell'ACI e i Direttori compartimentali per la Federazione, informano immediatamente le Autorità e gli Organi preposti, interni o esterni all'Ente o all'Automobile Club, ognuno secondo i profili di rispettiva competenza. In tal caso, la segnalazione viene inviata espungendo tutti i riferimenti dai quali

sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante e degli altri soggetti la cui identità è tutelata, con indicazione della dicitura "Riservata - Segnalazione whistleblowing", a mezzo posta elettronica certificata, ai soggetti di seguito indicati:

- Dirigente della Struttura alla quale è ascrivibile il fatto, per i soli casi in cui non si ravvisino ipotesi di reato;
- Responsabile UPD ai fini dell'attivazione del relativo procedimento disciplinare;
- Autorità giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC.

All'atto della trasmissione della segnalazione il RPCT dell'ACI e i Direttori compartimentali, inviano al segnalante apposita comunicazione contenente l'indicazione dei soggetti verso i quali la segnalazione è stata trasmessa.

7. In caso di inammissibilità della segnalazione o di sua manifesta infondatezza, il RPCT dell'ACI, o i Direttori compartimentali, archiviano motivatamente la segnalazione, informandone il segnalante.
8. Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al RPCT o al Direttore compartimentale di riferimento sullo stato della segnalazione; gli stessi, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive, rispondono alla richiesta di informazioni, di norma, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.
9. Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il RPCT e i Direttori compartimentali di riferimento assicurano la conservazione delle segnalazioni e di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque (5) anni dalla ricezione e, comunque, sino alla definizione dei procedimenti eventualmente avviati dagli uffici o dagli Enti destinatari della segnalazione, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.
10. Nella relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012 il RPCT e i Direttori compartimentali rendono conto delle segnalazioni ricevute, archiviate e istruite, senza compromettere la riservatezza dell'identità dei segnalanti.

Art. 11 Gestione della segnalazione anonima

1. Le segnalazioni che non consentono l'identificazione del segnalante sono considerate anonime.
2. Le segnalazioni anonime, ove siano adeguatamente circostanziate e comunqu coastal da far emergere fatti e situazioni riconducibili a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.) sono trattate in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento per le segnalazioni Whistleblowing.
3. In ogni caso, nei confronti del segnalante anonimo che sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni in ragione della sua segnalazione, si applicano le misure di protezione previste nel presente Regolamento.

Art. 12 Tutela del segnalante

1. Il sistema delle tutele predisposto per i soggetti che effettuano una segnalazione di condotte illecite, conformemente a quanto previsto nel D.Lgs n. 24/2023, si articola in:
 - tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e della segnalazione;
 - tutela da eventuali ritorsioni.
2. Il RPCT ACI, i Direttori compartimentali ed il Custode dell'identità garantiscono la massima riservatezza delle generalità del segnalante e di ogni altro elemento della segnalazione - ivi compresa la documentazione ad essa allegata - nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. In particolare:
 - qualora per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza della segnalazione, i dati del segnalante vengono debitamente oscurati così come ogni altra

- informazione dalla quale si possa desumere la sua identità;
- ove la segnalazione dia luogo a un procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata nelle ipotesi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
 - qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, il responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dello stesso, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della sua decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego. Il responsabile del procedimento disciplinare si pronuncia sull'istanza dell'incolpato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dell'istanza della persona coinvolta, comunicando l'esito a quest'ultimo e al RPCT o al Direttore compartimentale di riferimento. È fatto divieto assoluto al RPCT e ai Direttori compartimentali, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, rivelare l'identità del segnalante medesimo al responsabile del procedimento disciplinare. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.
 - Qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare, non è possibile dar seguito al relativo procedimento se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità: la violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare;
 - Ove necessario, il RPCT o il Direttore compartimentale trasmettono la segnalazione alle Autorità giudiziarie competenti, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 24/2023; laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il Custode d'Identità, accertata la presenza, nella specie dei presupposti normativi per il disvelamento dell'identità, autorizza il RPCT o il Direttore compartimentale a fornire tale indicazione previa notifica al segnalante.
3. Il soggetto che segnala una condotta illecita non può subire, in conseguenza della segnalazione, misure ritorsive o discriminatorie, quali, ad esempio, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento o altra misura organizzativa, sia attiva che omissiva, che provochi o possa provocare anche solo indirettamente effetti negativi sul segnalante e/o sulle sue condizioni di lavoro.
 4. Qualora il segnalante ritenga di aver subito ritorsioni o di essere stato discriminato in ragione della sua segnalazione, può comunicare tale circostanza esclusivamente all'ANAC cui compete di accertare la veridicità di quanto affermato dal segnalante. In questi casi spetta all'ACI o all'Automobile Club l'onere di dimostrare che le misure adottate, ritenute dal segnalante discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti e i provvedimenti adottati, per i quali viene accertata la natura discriminatoria o ritorsiva, sono nulli.
 5. In ogni caso, le segnalazioni di condotte illecite e la documentazione ad esse allegata sono sottratte all'accesso documentale previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 oltre che all'accesso civico di cui all'art. 5 del D.Lgs 33/2013.
 6. Il sistema di tutele previsto in favore del segnalante si applica anche alle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione, che potrebbero subire ritorsioni in ragione dei rapporti con il segnalante o del ruolo assunto nell'ambito della segnalazione stessa.
 7. Le tutele di cui ai precedenti punti vengono meno nel caso in cui sia accertata giudizialmente, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione, ovvero venga accertata la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Sono altresì fonte di responsabilità eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche

e/oeffettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto del presente Regolamento.

8. Le tutele di cui al presente articolo non operano nei confronti del segnalante che violi la legge al fine di raccogliere informazioni, indizi o prove di illeciti in ambito lavorativo.

Art. 13 Protezione dei dati personali

1. L'ACI tratta i dati personali degli autori delle segnalazioni effettuate attraverso la piattaforma informatizzata "Piattaforma Whistleblowing" e degli eventuali altri soggetti coinvolti nelle segnalazioni, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), dal D.Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy), dal D.Lgs n.24/2023 e dalle Linee guida ANAC n. 311 del 12 luglio 2023, nonché da ogni ulteriore norma dettata in materia a livello nazionale e sovranazionale, ivi compresi i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.
2. L'ACI tratta i dati di cui al paragrafo 1 in qualità di Titolare autonomo ai sensi degli artt. 4 par. 7, 24 e 25 del GDPR. I suddetti dati sono trattati dal RPTC dell'ACI nonché dai Direttori compartimentali individuati quali Referenti del trattamento dall'Organigramma privacy dell'Ente, adottato con delibera Presidenziale n. 7960 del 2 aprile 2019 secondo quanto previsto all'art. 2 quaterdecies del D.Lgs n.196/2003.

Art. 14 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali nonché alle eventuali ulteriori disposizioni normative e regolamentari emanande negli ambiti disciplinati dal presente Regolamento che trovino applicazione nelle amministrazioni pubbliche.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ACI e degli Automobile Club federati nella sezione "Amministrazione Trasparente / Altri Contenuti / Whistleblowing" e nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Regolamenti".